



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 260 DEL 07/08/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORD. N. 416 DEL 25/11/2024 ED IN PARTICOLARE REVOCA DELLO SGOMBERO E CHIUSURA DELL'APPARTAMENTO SITO ALL' INT. 1 DI VIA VESUVIO CIVICO 7.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 13 novembre 2024 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta dei Vigili del Fuoco, presso Via Vesuvio civico 7 interni 1 e 4 a seguito di un incendio divampato all'interno 1;
- in sede di sopralluogo, all'interno 1 sono stati riscontrati danni in tutto l'appartamento, mentre all'interno 4 sono stati riscontrati danni al solaio interposto tra i due appartamenti;
- il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha dunque disposto nell'immediato la chiusura e lo sgombero degli appartamenti di Via Vesuvio 7 interni 1 e 4;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 416 del 25/11/2024 ad oggetto: *“Convalida di sgombero e chiusura con divieto di accesso agli appartamenti siti al civico 7 intt. 1 e 4 di via Vesuvio e contestuale revoca parziale delle suddette disposizioni per il solo appartamento interno 4 di via Vesuvio civico 7”*;

Vista la dichiarazione di messa in sicurezza della soletta dell'U.I. int. 1 di Via Vesuvio 7, acquisita al prot. 0370913.E del 25/07/2025, prodotta dal tecnico Arch. R.M. nominato dalla proprietà dell'immobile e successiva integrazione prot. 0371598.E del 25/07/2025;

Visto il rapporto prot. n. 0375037.I del 29/07/2025, attestante l'avvenuto sopralluogo in

Documento sottoscritto digitalmente

data 26/07/2025 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate di cui alla dichiarazione di messa in sicurezza prot. 0370913.E del 25/07/2025 e successiva integrazione 0371598.E del 25/07/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0375074.U del 29/07/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 26/07/2025 e, successivamente, con la nota prot. 0375074.U del 29/07/2025, la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. ORD 416 del 25/11/2024.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro, per quanto di competenza;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza, per quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.